

ROMA



Protocollo RC n. 31715/2024

Deliberazione n. 170

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2024

VERBALE N. 100

Seduta Pubblica del 12 dicembre 2024

Presidenza: CELLI - BARBATI

L'anno 2024, il giorno di giovedì 12 del mese di dicembre, alle ore 11,01 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 11 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta la sottoscritta Vice Segretaria Generale, dott.ssa Luisa MASSIMIANI.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Carmine BARBATI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 11,28 – assume le funzioni di Segreteria il Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 11,57 – assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Svetlana CELLI, la quale dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 26 Consiglieri:

Amodeo Tommaso, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbati Carmine, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Caudo Giovanni, Celli Svetlana, Corbucci Riccardo, Fermariello Carla Consuelo, Ferraro Rocco, Lancellotti Elisabetta, Luparelli Alessandro, Marinone Lorenzo, Melito Antonella, Nanni Dario, Palmieri Giammarco, Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, Petrolati Sandro, Stampete Antonio, Tempesta Giulia, Trabucco Giorgio, Trombetti Yuri e Zannola Giovanni.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Alemanni Andrea, Barbato Francesca, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, Cicculi Michela, Converti Nella, De Gregorio Flavia, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Erbaggi Stefano, Ferrara Paolo, Leoncini Francesca, Masi Mariacristina, Meleo Linda, Michetelli Cristina, Mussolini Rachele, Politi Maurizio, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico e Santori Fabrizio.

La Presidente constata che il numero dei presenti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessore Bugarini Giulio.

(OMISSIS)

196ª Proposta (Dec. G.C. n. 130 del 19 novembre 2024)

**Istituto di previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (IPA).
Deliberazione n. 82/2024/GEST della Sezione Regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti.**

Premesso che

l'Istituto di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti di Roma Capitale, di seguito "IPA", già istituito con la Deliberazione del Governatore n. 1784 del 21 maggio 1940, persegue lo scopo di attuare provvedimenti a carattere previdenziale, assistenziale e creditizio nell'interesse degli iscritti (dipendenti di Roma Capitale o di altri Enti convenzionati) e dei familiari a loro carico, erogando servizi di varia natura atti a comporre un sistema di welfare finalizzato all'incremento del benessere degli iscritti ed a beneficio indiretto dei datori di lavoro;

lo Statuto approvato dal Sindaco con nota prot. n. RA/8902 dell'8 febbraio 2013 e i Regolamenti applicativi attualmente vigenti, disciplinano le modalità di erogazione e fruizione dei servizi aventi carattere previdenziale, assistenziale e creditizio;

il servizio previdenziale prevede l'erogazione di una somma di denaro e di una indennità suppletiva, determinate rispettivamente da Statuto e da specifico Regolamento, da corrispondersi alla cessazione del rapporto di lavoro;

i servizi assistenziali prevedono l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- a) sanitarie: servizi di medicina sociale e preventiva e assistenza odontoiatrica presso strutture mediche, quali il Centro di medicina preventiva (CMP), il Centro odontostomatologico (COD) e il Punto di primo intervento (PPI);
- b) sussidiarie: compartecipazione alle spese dell'iscritto mediante l'erogazione di contributi e assegni aventi matrice di sostegno alla persona (sussidio allo studio, sussidio di solidarietà in caso di decesso, sussidio per lutto);
- c) culturali e ricreative: borse studio, organizzazione viaggi, soggiorni studio, assistenziali, educativi e culturali;

nell'ambito dei servizi legati al credito, l'IPA concede prestiti fiduciari e supporta le richieste per l'ottenimento di prestiti bancari in convenzione, anticipazione di somme di denaro o buoni contanti; con pagamento rateale o mensile per la stipulazione di polizze con compagnie assicuratrici, nonché per la partecipazione a soggiorni, viaggi, iniziative e manifestazioni assistenziali, di studio, culturali, educative e ricreative;

hanno diritto d'iscrizione all'Istituto: a) tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato dei Comuni di Roma e di Fiumicino, dell'A.M.A. e dei dipendenti già AMA S.p.A. transitati nelle Aziende del Gruppo attraverso l'esternalizzazione di rami d'azienda. Ovvero cessione di contratti individuali, purché già iscritti all'IPA al momento del passaggio; b) i titolari di pensione diretta, che a qualsiasi titolo abbiano cessato il loro rapporto di lavoro con l'Amministrazione comunale o con gli Enti di cui al precedente punto a); c) i dipendenti e i pensionati di cui ai precedenti punti a) e b) sono considerati a tutti gli effetti iscritti all'I.P.A. con diritto alla fruizione di tutti i servizi dell'Istituto ed aventi titolo all'elettorato attivo e passivo; d) i familiari superstiti degli ex iscritti, i quali godano di pensione indiretta ovvero di reversibilità a carico dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (INPDAP) oppure di altre Casse Pensioni;

secondo quanto previsto dell'art. 2 dello Statuto "Mezzi per l'attività dell'Istituto", il funzionamento dell'Istituto è assicurato: a) dai contributi ordinari ed eventualmente straordinari degli iscritti o dei convenzionati nonché dei propri Enti di appartenenza riportati all'articolo precedente; b) dai proventi del credito; c) dalla somministrazione gratuita e dalla manutenzione, da parte del Comune, dei locali costituenti la sede dell'Istituto, nonché dalla fornitura gratuita, da parte del Comune medesimo, dell'illuminazione, del riscaldamento e dell'arredamento dei locali stessi; d) dalle entrate per interessi attivi maturati sulle somme depositate dall'I.P.A. presso Istituti di Credito, oppure provenienti da altri investimenti sui titoli di stato; e) da eventuali lasciti e donazioni;

l'Istituto può avvalersi dall'assistenza dell'Avvocatura del Comune nonché delle altre Strutture dell'Amministrazione comunale;

Roma Capitale, in applicazione del complessivo ordinamento afferente all'Istituto esercita la piena vigilanza sul funzionamento dello stesso.

Considerato che

IPA, nonostante la sua natura del tutto atipica, può essere considerata alla stregua di un organismo strumentale di Roma Capitale, la cui connotazione marcatamente pubblicistica è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione;

in particolare, secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 8 settembre 2016 n. 17748) l'IPA, avuto riguardo all'interesse pubblicistico perseguito attraverso l'attività dell'Istituto, cioè quello di assicurare un maggior benessere dei dipendenti e soggetti assimilati in funzione "del miglior funzionamento dell'Amministrazione Capitolina, nonché ai poteri di vigilanza del sindaco e alle prerogative e funzioni allo stesso demandate, è una sorta di articolazione organizzativa di Roma Capitale, priva di personalità giuridica, ma dotata di una propria soggettività giuridica, (da declinarsi come autonomia patrimoniale, gestionale ed amministrativa, sia pure nell'ambito di penetranti poteri di vigilanza e controllo di Roma Capitale), assoggettata alle norme di diritto pubblico. Al riguardo, infatti, le Sezioni Unite, sulla scorta della descritta natura giuridica, hanno individuato un preciso riparto di competenze fra gli organi di Roma Capitale in materia, ritenendo che, trattandosi di articolazione organizzativa dell'Ente, spetti all'Assemblea Capitolina dettare i criteri generali in materia di ordinamento dell'Istituto, ai sensi di quanto previsto dalla lett. a) del comma 2 dell'art. 42 TUEL. Dal che discenderebbe che il resto della disciplina dell'Istituto dovrebbe trovare la propria collocazione nell'ambito dei poteri regolamentari della Giunta in materia di "Ordinamento degli uffici e servizi";

la connotazione marcatamente pubblicistica è stata riconosciuta, inoltre:

- nella Relazione conclusiva della Commissione nominata con D.G.C. n. 305 dell'8 febbraio 1995, laddove si legge che "l'IPA dal punto di vista giuridico si identifica con l'Amministrazione Comunale di cui costituisce una Struttura atipica",
- negli stessi atti dell'Amministrazione Capitolina che ne riconoscono la natura di peculiare Struttura organizzativa della stessa Amministrazione Capitolina, strumentale al perseguimento di un interesse pubblico di Roma Capitale (Cfr. O.S. n. 75/2017) e, in considerazione di tale natura, la includono tra gli enti pubblici strumentali (D.A.C. 116 del 21 dicembre 2021) o tra gli altri Enti controllati (D.A.C. 191/2023 e D.G.C. n. 380/2023);
- nella mission di IPA, che consiste proprio nell'erogazione di servizi in ambito previdenziale, assistenziale e creditizio nell'interesse dell'Amministrazione e a vantaggio dei dipendenti di Roma Capitale e, attraverso essi, nell'assicurare un maggior benessere dei dipendenti in funzione del miglior funzionamento dell'Amministrazione Capitolina. Per tale ragione, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 8 settembre 2016 n. 17748) hanno rilevato che non si è in presenza di una finalità mutualistica e privatistica, bensì di un interesse pubblicistico in quanto il benessere dei dipendenti è un interesse riferibile anche dall'Amministrazione;
- nella Deliberazione della Corte dei Conti n. Sezione Regionale di Controllo per il Lazio n. 28/2023/GEST, che:
 - i. nel rimarcare "la natura del tutto atipica dell'Istituto, nato in un contesto ordinamentale profondamente diverso da quello attuale (antecedente alla vigente Costituzione, al Codice civile del 1942 e alla disciplina delle persone giuridiche da esso introdotta), segnato da una connotazione pubblicistica delle attività di assistenza e previdenza (comprovata dall'originario carattere obbligatorio

dell'iscrizione all'istituto) e mai adeguato all'evoluzione delle forme organizzative e gestionali a disposizione degli Enti locali nel rinnovato assetto dei pubblici poteri inaugurato dall'ordinamento repubblicano e dai principi di legalità dell'organizzazione amministrativa fissati dall'art. 97 della Costituzione”, indica come necessario un “approccio al fenomeno nel quadro del principio di tipicità che regola le forme organizzative attraverso cui l'Ente locale può perseguire le proprie finalità istituzionali che, ad oggi, sono espressamente contemplate dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL, D.Lgs. n. 267/2000) e dal Testo Unico delle Società a Partecipazione pubblica (TUSP, D.Lgs. n. 175/2016)”, rilevando l'attività di indirizzo e verifica demandata all'Amministrazione Capitolina “non circoscritta solo ad alcuni atti specifici (quali la nomina e revoca del Collegio dei revisori o il commissariamento), ma estesa a una complessiva attività di direzione e coordinamento se si ha riguardo ai poteri di vigilanza del sindaco sulle attività previsti dallo Statuto (art. 6, punto 2) e alle prerogative e funzioni allo stesso demandate, tra cui quella di approvazione delle modifiche statutarie (art. 6, punto 3) e di esame del bilancio preventivo (anche col potere di chiedere variazioni che, solo previa motivazione, l'organo gestorio può disattendere) e del Rendiconto (art. 22)”;

- ii. in ragione dell'assenza di riferimenti normativi speciali ad hoc, precisa che: “la necessità di dover considerare tale Ente nell'ambito delle forme organizzative consentite dal TUSP è apparsa chiara, in un primo momento, alla stessa Amministrazione Comunale se si ha riguardo alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, approvata con Deliberazione Consiliare n. 116 del 28 dicembre 2021, che annovera anche l'IPA nel quadro degli ‘Enti strumentali partecipati’, così recependo i rilievi formulati nella deliberazione della Sezione n. 47/2021/GEST dove si è affermata la necessità che in sede di ricognizione periodica delle partecipazioni vengano inclusi anche gli ‘enti pubblici strumentali’ (aziende speciali e istituzioni) per le conseguenti valutazioni di profili di analogia o similarità con le attività svolte da altri soggetti partecipati, per la loro conseguente razionalizzazione”, escludendo espressamente a tal fine l'applicabilità del solo “schema societario”, in quanto limitato alla produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità a tutela degli interessi e dei bisogni della generalità della collettività di riferimento, risultando difficile ricondurre a tale schema “la tipologia di interesse mutualistico perseguito - intrinsecamente limitato e soggettivamente circoscritto (garanzia del benessere degli iscritti quali dipendenti di Roma Capitale e di altri Enti convenzionati), anche a volerne considerare i riflessi in termini di potenziale migliore funzionamento dell'Amministrazione Comunale - con quello di ordine generale oggi imposto (art. 4, comma 1, TUSP) alle Amministrazioni”.

Rilevato che l'Istituto è stato oggetto, sin dal 2012, per gravi problemi di natura gestionale e contabile, di prolungati periodi di commissariamento finalizzati a proporre modifiche statutarie e ad avviare il processo di riordino giuridico-istituzionale, amministrativo e contabile dell'istituto.

Tenuto conto che

con Ordinanza del Sindaco n. 22 del 16 febbraio 2023 l'Amministrazione Capitolina ha inteso avviare una nuova gestione commissariale dell'Istituto fino al 31 dicembre 2023, volta al superamento delle criticità emerse in ordine alla pregressa gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto stesso, oggetto di rilievi da parte della Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per il Lazio (deliberazione n. 28/2023/GEST), la quale precisava comunque la necessità di una preliminare attività di due diligence sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Istituto, funzionale all'assunzione di determinazioni consapevoli circa il suo mantenimento o la sua cessazione;

con Ordinanza sindacale n. 52 del 4 maggio 2023 è stata disposta la costituzione di una Commissione di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza sulle attività dell'istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (IPA) al fine di supportare il Sindaco per l'assunzione di decisioni di natura strategica sia per l'Amministrazione che per l'IPA, anche attraverso le risultanze della due diligence sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Istituto funzionale all'assunzione di determinazioni consapevoli circa il suo mantenimento o la cessazione, a fronte dei rilievi formulati dalla Sezione Regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti di cui alla deliberazione n. 28/2023/GEST;

con Ordinanza sindacale n. 90 del 21 luglio 2023, è stato nominato un Sub-Commissario allo scopo di fornire ausilio e supporto nei compiti affidati al Commissario straordinario in materia amministrativa, contabile, attuariale, contrattuale e organizzativa.

con Ordinanza sindacale n. 146 del 29 dicembre 2023, per le motivazioni in essa espresse, anche connesse all'esecuzione dell'attività di due diligence dell'Istituto, è stata disposta, con decorrenza 1 o gennaio 2024, la gestione commissariale dell'Istituto di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (IPA), per l'ordinaria amministrazione, fino al 31 gennaio 2024;

da ultimo con successiva Ordinanza sindacale n. 21 del 16 febbraio 2024 è stato disposto di confermare la gestione commissariale dell'Istituto di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (IPA), ai fini dell'ordinaria amministrazione dell'Istituto medesimo, fino alla nomina del nuovo organo gestorio, nonché di confermare l'incarico di Commissario Straordinario dell'Istituto fino al 29 febbraio 2024;

la detta gestione commissariale ha informato la propria azione a garantire al contempo l'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'Istituto e l'erogazione dei servizi istituzionali, nonché a dare seguito agli intervenuti rilievi espressi dalla Corte dei conti - Sezione Regionale di controllo per il Lazio, in pendenza dell'attività di due diligence, indicata dalla Sezione stessa quale azione prodromica alla consequenziale espressione di indirizzi strategici di Roma Capitale inerenti all'Istituto. In particolare, dette azioni hanno riguardato a titolo esemplificativo:

- la sospensione dell'erogazione di ogni somma connessa all'esercizio del diritto di recesso anticipato e la regolamentazione delle tempistiche di cessazione per i

collocati a riposo e per gli iscritti receduti per i quali i contributi previdenziali spettanti erano stati già parzialmente erogati, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle uscite di cassa, garantendo il funzionamento dell'Istituto e l'erogazione dei servizi fino alla conclusione della due diligence;

- l'assessment dei sistemi informativi per i quali, a seguito di puntuale analisi ricognitiva, si è riscontrata una notevole obsolescenza, al fine di garantire la corretta tenuta dei dati e, a valle, per una più efficace gestione sia del recupero crediti, sia per la gestione dell'area previdenziale (posizioni degli iscritti);
- interlocuzioni con la Banca d'Italia, l'IVASS, e l'Ispettorato territoriale del lavoro di Roma, destinatarie della Deliberazione n. 28/2023/GEST della Sezione Regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti in ragione delle relative competenze, nonché con la CO.VI.P. quale Autorità preposta alla vigilanza delle forme pensionistiche complementari;
- l'interruzione delle proroghe contrattuali con la società di somministrazione lavoro, previa ricognizione della normativa giuslavoristica con l'Ispettorato territoriale del lavoro di Roma;
- l'avvio delle attività di recupero dei crediti vantati nei confronti dei propri iscritti in ragione dell'attività creditizia svolta e delle somme riconosciute in sentenza a titolo di danno erariale nei confronti degli amministratori;
- la comunicazione, in esito alle criticità evidenziate dalla relazione sull'attività di due diligence, della interruzione del termine di prescrizione e/o decadenza dell'azione di responsabilità nei confronti di coloro che hanno ricoperto il ruolo di amministratore/revisore dell'IPA nel periodo 2014-2021.

Atteso che

in riferimento alla Deliberazione n. 28/2023/GEST- Gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (IPA) della Corte dei conti Sezione Regionale di controllo per il Lazio, con nota prot. n. RA/2024/7121 sono state trasmesse dal Commissario Straordinario dell'IPA e dal Presidente della Commissione di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza sulle attività dell'IPA le risultanze dell'attività di due diligence, al raccordo dei bilanci, all'approvazione della rendicontazione, riguardanti l'IPA;

la Corte dei conti Sezione Regionale di controllo per il Lazio con nota acquisita al Protocollo dell'Ufficio di Gabinetto al n. RA/2024/9104, "vista la complessità dell'attività da svolgere da parte dell'Amministrazione Capitolina e, nel contempo, la necessità di addivenire ad un riscontro più puntuale e certo alle richieste della Sezione", ha accordato il termine del 30 aprile 2024 per i riscontri relativi alla sopra citata Deliberazione n. 28/2023/GEST;

l'Amministrazione Capitolina ha inteso proseguire nel processo volto al superamento dei rilievi sollevati dalla Sezione Regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti, già intrapreso dalla nuova gestione commissariale in coerenza con il mandato conferito, nonché presidiare le necessarie azioni volte al risanamento ed al rilancio delle attività dell'Istituto, continuando ed implementando le azioni finalizzate al recupero della significativa massa ereditaria emersa in sede di approvazione di bilancio degli ultimi esercizi finanziari;

sulla base delle attività ricognitive sulla situazione amministrativa, contabile ed organizzativa dell'Istituto operata in costanza della predetta gestione commissariale, con Ordinanza sindacale n. 32 del 20 marzo 2024, al fine di proseguire, in continuità, il processo volto al superamento dei rilievi di natura amministrativa, contabile, attuariale, contrattuale e organizzativa sollevati dalla Sezione Regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti, è stato disposto l'avvio di una nuova fase commissariale dell'IPA e la nomina di un nuovo Commissario per un periodo di sei mesi;

successivamente, l'Amministrazione - in riscontro alla nota CdC prot. 1214 del 21 febbraio 2024 - ha inviato alla Corte dei conti la nota IPA prot. 2116 del 30 aprile 2024, acquisita al protocollo del Gabinetto del Sindaco al numero RA/24040 del 30 aprile 2024, corredata dai relativi allegati, con la quale il Commissario Straordinario dell'IPA ha inteso proporre all'Amministrazione Capitolina le possibili azioni da mettere in campo al fine di dare definitivo riscontro ai rilievi mossi dalla Corte con la Deliberazione n. 28/2023/GEST, rappresentando che dette azioni, fatti salvi i necessari approfondimenti da svolgersi di concerto con le competenti Strutture dell'Amministrazione, sono fatte proprie quali misure atte a dare risoluzione alle criticità dell'Istituto;

per quanto concerne la previdenza, il Commissario Straordinario ha preso atto che:

- la precedente gestione commissariale, tenuto conto dell'invio della Deliberazione n. 28/2023/GEST all'IVASS ed alla Banca d'Italia, ha interloquito con le sopra richiamate autorità al fine di verificare l'assoggettamento dell'IPA al perimetro di vigilanza da esse presidiate e che in entrambi i casi, è emerso che la peculiare forma giuridica e le attività svolte dall'Istituto portano ad escludere l'Istituto tra le fattispecie vigilate da IVASS e Banca d'Italia;
- di tali risultanze è stato dato conto a Roma Capitale attraverso l'invio di specifici resoconti al Presidente della Commissione di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza sull'attività dell'IPA, giuste note prot. 2813 del 13 giugno 2023 e prot. 2916 del 20 giugno 2023;
- che con nota prot. 5943 del 7 dicembre 2023, la precedente gestione commissariale aveva richiesto alla CO.VI.P. "... alla luce delle attività di natura previdenziale svolte, previste dallo Statuto dell'IPA [...] di valutare se sia necessario svolgere un incontro, al fine di verificare l'eventuale assoggettamento al perimetro della vigilanza di codesta Autorità e la conformazione dell'Istituto alla normativa del settore previdenziale ... ”;
- a seguito dell'incontro tenutosi presso la CO.VI.P., è emerso, da un lato l'esclusione della possibilità di una trasformazione dell'Istituto in un fondo previdenziale, dall'altro, la richiamata Autorità ha ritenuto teoricamente possibile viceversa la percorribilità giuridica della costituzione di un fondo pensioni ex novo finalizzato alla gestione delle quote previdenziali degli iscritti accantonate.

la CO.VI.P. ha richiamato l'attenzione sull'esistenza di Fondi Pensione Negoziali destinati ai lavoratori degli Enti Locali e agli Operatori Ecologici (come, ad esempio, Perseo e Previambiente), ritenendo opportuno suggerire - date anche le dimensioni in termini di iscritti ad IPA - di non procedere con la costituzione di un nuovo fondo pensioni a costoro dedicato, ma di accedere nella "modalità di confluenza" ai fondi pensione negoziali già in essere, previa attivazione di opportuna convenzione con tali

forme previdenziali: in particolare i rappresentanti dell'Autorità ritengono più agevole tale percorso e probabilmente meno oneroso nel processo di realizzazione;

tale trasferimento consentirebbe il passaggio da un sistema di fatto misto retributivo - contributivo (quale è quello statutariamente previsto con il meccanismo rivalutativo) ad un sistema contributivo, con evidenti riflessi positivi a livello finanziario per l'Istituto; verrebbe inoltre garantita una tutela rafforzata nei confronti degli iscritti, essendo detti fondi sottoposti alla vigilanza dell'Autorità di settore.

Dato atto che

la Sezione Regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti, nella Deliberazione n. 82/2024/GEST, emessa all'esito della camera di consiglio del 4 giugno 2024, esaminata la documentazione trasmessa, ha rilevato in estrema sintesi, che l'attività di due diligence, acquisita agli atti di Roma Capitale, ha individuato:

- gravi carenze strutturali, in termini di risorse umane. In proposito, le richieste delle gestioni commissariali al Comune di Roma Capitale, volte a ricevere supporto in avvalimento del personale, non avrebbero avuto seguito, con la conseguenza che si è provveduto a fare ricorso alla somministrazione di lavoro "con aggravio dei costi, ma soprattutto alimentando un rischio legale al contenzioso giuslavoristico, che peserà come un macigno negli anni a venire, sulle casse già depauperate dell'Ente";
- gravi carenze dei sistemi informatici, che comportano, tra l'altro, l'impossibilità di ricostruire la contabilità dell'Istituto ante anno 2020 a causa della mancata manutenzione e dell'aggiornamento del programma contabile allora in uso (il sistema informativo è stato oggetto di ammodernamento nell'anno 2020 a seguito del passaggio al sistema SAP dal sistema IBM). Ne consegue la "totale inaffidabilità dei dati estratti ante 2020". Peraltro, nella relazione si legge "nonostante il grosso investimento per l'infrastruttura informatica, è singolare che nessuno abbia evidenziato la natura pubblicistica dell'Ente che non ha indetto la gara per dotarsi degli schemi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 ...";
- il depauperamento del patrimonio dell'IPA che risulta essere negativo al 31 dicembre 2021 per € 25.590.725 e al 31 dicembre 2022 per € 25.050.139;
- la mancata compilazione dei modelli dichiarativi di reddito per le annualità 2020, 2021 e 2022, a causa della mancata implementazione dei bilanci per quelle annualità;
- il meccanismo di rivalutazione dei contributi degli iscritti previsto dall'art. 1 dello Statuto è altamente penalizzante per l'IPA, così come quello di rilevazione contabile degli stessi nel passivo patrimoniale normato dall'art. 19 del Regolamento di contabilità, che oltretutto è probabilmente non conferente rispetto agli artt. da 2423 a 2427 c.c. 10;
- con riguardo all'attività di raccordo dei bilanci degli anni 2020-2022 con la contabilità di cui al D.Lgs. n. 118/2011, la relazione dello studio attuariale incaricato ha evidenziato che il sistema dei conti di IPA "è insufficiente a fornire un'adeguata rappresentazione dei dati contabili secondo quanto richiesto dal D.Lgs. 118/2011, che non è stato possibile colmare a causa delle gravi carenze in termini di adeguatezza degli assetti dell'Ente ... " e che "la mancanza di detti elementi rende i parametri di deficitarietà inattendibili, mentre è significativo il prospetto del risultato di amministrazione che pone l'accento sull'enorme deficit dell'Ente, accumulato negli anni, frutto della scellerata rivalutazione statutaria, della

mancanza dei contributi dovuti dal socio Roma Capitale e della scarsità di controlli effettuati.

Valutato che

la Sezione Regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti, nella su richiamata Deliberazione n. 82/2024/GEST, sulla base dell'analisi del quadro complessivo:

- ha precisato che, in merito alle evidenze poste dal bilancio tecnico attuariale, nella relazione si legge che in tutti gli scenari contributivi prospettici degli Enti considerati nel Bilancio tecnico e tenuto conto della situazione di bilancio al 31 dicembre 2022 e delle prospettive di sviluppo delle poste del ciclo attivo e del ciclo passivo sul periodo di 15 anni, le valutazioni eseguite confermano che l'attuale modello gestionale di IPA risulta non sostenibile e destinato al default (ovvero distruzione completa del patrimonio disponibile) già a partire dal 7° anno di proiezione (anno 2029), nello scenario "in assenza di contribuzione da parte degli Enti";
- ha rilevato l'assenza di misure consequenziali concretamente adottate a valle della due diligence effettuata, concludendo che le gravi criticità della gestione finanziaria, amministrativa e contabile di IPA rilevate con la Deliberazione della Sezione n. 28/2023/GEST risultano, ancora oggi, da risolvere anche se fortemente attenzionate a livello politico e tecnico;
- ha raccomandato all'Amministrazione "di adottare, senza indugio, regole certe e trasparenti per dare ad IPA un assetto regolatorio (gestionale, contabile e amministrativo) definito - alla luce dell'incerta qualificazione giuridica dell'Istituto che ancora lo caratterizza - superando l'inerzia, emersa nel corso degli anni, nell'esercizio dei propri compiti di indirizzo e vigilanza".

Preso atto che:

in forza di detta esplicita raccomandazione, anche per superare la censurata inerzia nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza e controllo sull'Ente a fronte della critica situazione gestionale, contabile e finanziaria dell'IPA (Corte dei conti nelle deliberazioni n. 28/2023/GEST e n. 82/20241GEST), l'Amministrazione Capitolina intende formulare specifici indirizzi circa la futura situazione e gestione dell'IPA e dei servizi dalla stessa erogati;

la relazione redatta all'esito dell'attività di due diligence ha evidenziato che, poiché l'attuale modello gestionale di IPA risulta non sostenibile e destinato al default già a partire dal 7° anno di proiezione (anno 2029), si configurano sostanzialmente due possibili scenari prospettici: 1) cessazione dell'Istituto; 2) continuità sotto particolari condizioni che prevedono modifiche sostanziali e immediate al modello gestionale ed organizzativo da adottare con interventi immediati.

Valutato, altresì, che

la Sezione Regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti, nella deliberazione n. 28/2023/GEST, ha evidenziato che "qualunque decisione sull'assetto organizzativo e la forma giuridica dell'IPA vada preceduta da un'attenta valutazione sull'opportunità del mantenimento dello stesso, della sua rispondenza alle odierne finalità istituzionali di un Ente locale e dell'effettiva necessità di un organismo ad hoc per assicurare

prestazioni di Welfare aziendale ai dipendenti, da individuare, in ogni caso, sulla base di criteri di stretta necessità e sostenibilità finanziaria”;

nella successiva deliberazione n. 82/2024/GEST, la Corte dei conti ha anche precisato che “si ritiene essenziale, e quindi non procrastinabile, la definizione delle partite dare/avere in oggetto”, riguardanti “il credito che IPA ritiene di vantare nei confronti di Roma Capitale, per un ammontare di circa 33 milioni di euro”;

in riferimento alla possibilità per l’Ente locale di finanziare iniziative di welfare a favore dei propri dipendenti, prevista dalla vigente contrattazione collettiva nazionale, la Sezione Regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti, con Deliberazione n. 178/2024/PAR depositata in data 30 luglio 2024, ha affermato che: “La nuova previsione contrattuale ha previsto la possibilità, per gli Enti locali, di utilizzare, per l’attivazione di piani di welfare, anche quota parte del fondo risorse decentrate, così innovando rispetto alla disciplina del precedente art. 72 del CCNL delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018, secondo cui gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale potevano trovare copertura unicamente nelle disponibilità già stanziare dagli Enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia. Ad avviso del Collegio, benché finanziate dal Fondo risorse decentrate, anche le misure finalizzate al welfare integrativo previste dal citato art. 82 del nuovo CCNL hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva - previdenziale; sicché la relativa spesa non è assoggettata al limite del trattamento economico accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017, consentendo in tal modo il finanziamento con fondi propri dell’Ente e, contemporaneamente escludendolo dal computo nei tetti di spesa imposti dalla legge al salario accessorio, in quanto avente natura non retributiva, sempre che un tale contributo sia stato già stanziato in precedenza dall’Ente in base alle diverse normative di settore vigenti nel tempo.

Considerato che

lo Statuto di IPA prevede un contributo ordinario da parte degli Enti convenzionati, nonché la copertura degli oneri inerenti alla manutenzione, da parte di Roma Capitale, degli immobili strumentali al funzionamento dell’Istituto, nonché le relative utenze;

il contributo ordinario a carico del Comune di Roma, poi Roma Capitale, è stato quantificato negli anni attraverso deliberazioni della Giunta Comunale con i poteri del Consiglio Comunale, ratificate da quest’ultimo, e Determinazioni Dirigenziali di versamento attuative di quanto deliberato, e versato fino all’anno 2010, essendo stata disposta con Determinazione Dirigenziale n. 784 del 29 aprile 2014 la revoca della Determinazione Dirigenziale n. 2980 del 14 dicembre 2011 con cui era stato disposto l’ultimo impegno fondi a tale titolo in ordine di tempo, non perfezionato dalla Ragioneria in conseguenza delle problematiche tecnico contabili alla base dei gravi problemi di natura gestionale e contabile descritti in premessa che hanno condotto, dal 2012, a prolungati periodi di commissariamento finalizzati a proporre modifiche statutarie e ad avviare il processo di riordino giuridico-istituzionale, amministrativo e contabile dell’Istituto;

la contribuzione di Roma Capitale anche sulla base di quanto dichiarato nei bilanci della gestione commissariale, e di quanto rilevato nella relazione al Rendiconto 2022, è stata oggetto da parte del Commissario Straordinario di specifica richiesta trasmessa alla Ragioneria Generale di Roma Capitale, giusta nota prot. 1575 del 26 marzo 2024, di “(...) adozione degli atti necessari finalizzati alla cessazione di quanto spettante all’IPA per un ammontare complessivo di € 33.370.457,91”;

la Ragioneria, con nota prot. RE/2024/33884, provvedeva a richiedere “(...) ai soggetti competenti di voler comunicare, entro la data del 2 aprile 2024, l’esito dell’istruttoria volta a definire la sussistenza di potenziali partite debitorie di Roma Capitale nei confronti dell’IPA, al fine di procedere all’eventuale accantonamento di poste del risultato di amministrazione, derivante dall’approvazione del Rendiconto 2023, attualmente in fase di adozione da parte della Giunta Capitolina (...)”;

successivamente, con nota prot. GB/2024/30670 del 17 aprile 2024 il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, nel prendere atto di quanto richiesto dalla Ragioneria Generale, riconosceva “ (...) pacifica la finalità perseguita sin dall’origine con l’attività resa da IPA, integrante gli estremi della fattispecie del c.d. “welfare aziendale”, anche alla luce del fatto che, sino a pochi anni or sono, l’iscrizione all’Istituto dei dipendenti capitolini avveniva d’ufficio all’atto dell’entrata in servizio (...)” e “(...) tenuto conto che, alla data odierna, con il venir meno dell’adesione automatica, i servizi statuari di IPA sono erogati ai dipendenti capitolini volontariamente iscritti (...)” rappresentava l’opportunità di “(...) acquisire dall’Istituto, per le finalità sopra citate, anche in considerazione delle prestazioni di welfare riconosciute da Roma Capitale nei confronti del personale di ruolo in forza della vigente contrattazione collettiva, dati di dettaglio inerenti le specifiche e diverse tipologie di prestazioni e servizi resi da IPA in favore degli iscritti appartenenti ai ruoli organici di Roma Capitale, comprensivi del numero di assistiti e del valore economico annuo, dalla data in cui è cessata la contribuzione finanziaria periodica di Roma Capitale di cui alle previsioni statuarie....”;

l’Istituto provvedeva quindi, con nota prot. 2036 del 23 aprile 2024, a riscontrare detta richiesta, ribadendo, tuttavia, il calcolo del contributo vantato da IPA così come precedentemente determinato e registrato nel Rendiconto 2022. A detta nota veniva inoltre allegato apposito documento di riepilogo riportante le spese sostenute dall’Istituto in ambito di Welfare per il periodo 2017-2023;

con nota prot. n. 2796 del 26 giugno 2024 il Commissario Straordinario ha comunicato a Roma Capitale che la liquidazione di quanto spetterebbe all’IPA alla data del 31 dicembre 2024 risulterebbe pari complessivamente a € 37.518.998,53, così ripartiti:

Contributo Ente, comma a) dell’art. 2 dello Statuto	€ 35.589.785,21
Rimborso delle spese di manutenzione sostenute da IPA, comma c) art. 2 dello Statuto;	€ 1.275.141,34
Rimborso delle spese sostenute per la gestione del Punto di Primo Soccorso sito presso il Campidoglio	€ 654.071,98
TOTALE PARTITE RICHIESTE A ROMA CAPITALE	€ 37.518.998,53

sulla base del conto consuntivo dell'esercizio 2022 risultano iscritti all'attivo dello stato patrimoniale dell'Istituto "Crediti verso iscritti", riferibili ai soggetti in servizio o in quiescenza per un importo pari ad € 32.583.706 e "Crediti verso altri" indicati alla voce "Altri Crediti (per recupero danno erariale come da sentenze della Corte dei conti n.194/2019 (ex 397/2018) e 386/2018) per un importo pari ad € 3.021.832;

il Commissario straordinario ha stimato che per il graduale esaurirsi dei piani di ammortamento dei prestiti ancora in essere e per il completamento dell'attività di recupero dei crediti sarà necessario un arco temporale di medio periodo, stimabile tra 5 e 7 anni (nota prot. 2116 del 30 aprile 2024).

Preso atto

della mission istituzionale dell'Ente, il cui Statuto, sin dalle origini, ha previsto l'erogazione di una pluralità di servizi (in ambito previdenziale, assistenziale, sanitario e creditizio) a vantaggio del personale di Roma Capitale - oggi riconducibili alla più ampia accezione di "welfare" - ed inoltre, oltre che le prestazioni strettamente sanitarie di medicina preventiva e di odontostomatologia, anche altri servizi quali, a titolo esemplificativo, rimborsi per prestazioni erogate presso strutture esterne, assegni, sussidi per iscritti e loro familiari, sussidi lutto, borse di studio etc.;

dei rilievi formulati dalla Corte dei conti in ordine alla necessità di un Ente ad hoc per la gestione ed erogazione del welfare aziendale in luogo della riconduzione di tali servizi nell'assetto organizzativo interno di Roma Capitale chiamata ad assicurare direttamente tali prestazioni ai dipendenti, al fine di evitare duplicazioni con servizi già forniti ad altro titolo, considerato che secondo le previsioni della contrattazione collettiva (art. 72 CCNL Funzioni locali del 2018 e art. 82 CCCL 16 novembre 2022) le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa, - a concessione di benefici di natura assistenziale e sociale - in favore dei propri dipendenti, con oneri da mantenere nei limiti delle disponibilità già stanziare dagli Enti, anche per finalità assistenziale nell'ambito di strumenti a carattere mutualistico;

delle richieste di IPA nei confronti di Roma Capitale;

delle gravi criticità nella gestione amministrativa, finanziaria e contabile in cui versa l'Istituto, fermo restando come si evince dalla nota di accompagnamento al Rendiconto 2023 - che la gestione operata nel corso dell'esercizio 2023 ha segnato un risultato per € 6.118.122, dovuto principalmente a risparmi di spesa ed entrate straordinarie relative all'esecuzione delle Sentenze della Corte dei conti n. 194/2019 - 222/2022 - 3190/2022;

del disavanzo di gestione finale nel Rendiconto 2023;

dei rilievi formulati dalla Corte dei conti circa l'inerzia dell'Amministrazione Capitolina, emersa nel corso degli anni, nell'esercizio dei propri compiti di indirizzo e vigilanza sull'Istituto e le raccomandazioni ad intervenire per superarla.

Dato atto che

alla luce degli esiti della due diligence, nonché delle relazioni presentate dalle gestioni commissariali nel periodo 2022 - 2024, dai quali è emerso un quadro fortemente

compromesso, nonché alla luce dell'attuale quadro giuridico e della connessa disciplina relativa al welfare integrativo per la concessione, da parte delle Amministrazioni, di benefici di natura assistenziale e sociale, in favore dei propri dipendenti, non sono ravvisabili i presupposti della continuità operativa dell'Istituto, anche mediante la sua trasformazione giuridica e il rilancio dei servizi offerti;

per tali ragioni, risulta necessario procedere alla dismissione delle competenze e delle funzioni dell'IPA, oggi non più ascrivibili al quadro economico e giuridico dell'Istituto, entro i successivi 3 anni, a far data dal 1° gennaio 2025;

l'anzidetta dismissione deve essere preceduta da un periodo transitorio necessario al fine di porre in essere alcuni interventi prima della definitiva cessazione della sua mission, finalizzati alla tutela delle posizioni dei soggetti iscritti, nonché ad evitare possibili contenziosi legati al recupero delle somme contributive versate a titolo di previdenza e utilizzate per rifinanziare la spesa sanitaria;

tali interventi si sostanziano:

- a) nella rimodulazione delle attività e dei servizi erogati dall'IPA;
- b) nella nomina di un amministratore unico il quale si occuperà della gestione dell'Istituto nella fase transitoria finalizzata ad avviare la procedura di liquidazione per la cessazione dell'Istituto entro il 2027;
- c) nel prendere atto del disavanzo patrimoniale di IPA e - al fine di evitare che quanto versato dai propri dipendenti a titolo di previdenza complementare ancora iscritti o non liquidati a seguito della cessazione dal servizio o della cancellazione si tramuti in un indebito arricchimento per l'Amministrazione comunale - e quindi di riconoscere ad IPA, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto di IPA, un importo parametrato al contributo non erogato dal Comune dal 2011 al 2024, a copertura del disavanzo patrimoniale nei limiti dell'importo complessivo massimo pari ad € 35.589.785 per avviare la procedura di liquidazione per la cessazione dell'Istituto entro il 2027, con il vincolo di destinazione sopra rappresentato;
- d) nel riconoscere le altre somme dovute ai sensi delle previsioni statutarie;
- e) nel trasferimento dell'ammontare dei crediti recuperati da IPA fino al momento della dismissione delle sue funzioni nei Fondi negoziali di previdenza complementare di settore.

Considerato, pertanto, che

al fine di avviare il percorso anzidetto, superando anche i rilievi relativi alla possibile duplicazione dei servizi di Welfare già forniti dall'Amministrazione, appare anzitutto necessario rimodulare le attività previdenziali, assistenziali e creditizia e i servizi erogati attraverso modifiche statutarie che incidano sull'assetto e sulla mission dell'Istituto nei termini di seguito indicati:

- in ambito previdenziale:
 - cessazione a far data dall'1 gennaio 2025 dell'attività previdenziale mediante la confluenza delle posizioni previdenziali degli iscritti nei Fondi negoziali di previdenza complementare denominati, rispettivamente, Perseo-Siria per i dipendenti di Roma Capitale, e PreviAmbiente per i dipendenti di AMA e di Zetema, e/o altri Fondi pensionistici per altre categorie di soggetti

convenzionati, consentendo il passaggio da un sistema misto retributivo-contributivo ad un sistema contributivo puro;

- in ambito assistenziale:
 - separazione dell'area sanitaria da quella relativa ai servizi di welfare; eliminazione dalle attività dell'Istituto dell'assistenza sanitaria, sia nella forma di iniziative di integrazione o sostegno al reddito sia nella forma di accesso diretto alle prestazioni sanitarie fornite all'interno dei Centri medici che fanno capo a IPA; erogazione diretta dei servizi di welfare con copertura dei costi a carico degli enti datoriali che, nel caso di Roma Capitale, verrebbero coperti dai fondi previsti per la contrattazione collettiva decentrata destinati al welfare aziendale e attraverso ampliamento delle polizze in essere;
- In ambito creditizio:
 - cessazione dell'attività di nuovo credito;

le modifiche statutarie da realizzarsi dovranno, altresì, prevedere il trasferimento dell'ammontare dei crediti recuperati da IPA fino al momento della dismissione delle sue funzioni nei Fondi negoziali di previdenza di settore.

Considerato, altresì, che

in tale rinnovato contesto, per garantire la tutela dei dipendenti iscritti all'IPA - anche alla luce dell'inerzia dell'Amministrazione rilevata dalla Corte dei conti nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza e controllo sull'Ente, Roma Capitale intende riconoscere ad IPA, per avviare la procedura di liquidazione per la cessazione dell'organismo entro il 2027, l'importo complessivo massimo di € 37.518.998,53, in favore di IPA così parametrato:

- a) contributo ai sensi dell'art. 2 dello Statuto di IPA per il periodo dal 2011 al 2024, non erogato da Roma Capitale e ritenuto congruo, a copertura del disavanzo patrimoniale nei limiti dell'importo complessivo massimo pari ad € 35.589.785,21, per le ragioni e finalità sopra definite, al fine di evitare che quanto versato dai propri dipendenti a titolo di previdenza complementare ancora iscritti o non liquidati a seguito della cessazione dal servizio o della cancellazione si tramuti in un indebito arricchimento per l'Amministrazione comunale;
- b) rimborso spese di manutenzione pari ad € 1.275.141 ,34;
- c) rimborso spese per i servizi resi dal punto di primo intervento (PPI) pari a € 654.071 ,98;

anche alla luce delle soprarichiamate interlocuzioni del Commissario Straordinario di IPA con CO.VI.P., il pagamento delle somme sub a) è finalizzato esclusivamente a garantire, per le finalità sopra espresse, la tutela e la soddisfazione delle posizioni previdenziali degli iscritti e, in ragione della prevista cessazione dell'attività previdenziale dell'Istituto mediante la progressiva confluenza delle posizioni previdenziali degli iscritti nei Fondi negoziali di previdenza complementare di settore, sarà, pertanto, vincolato al suo successivo trasferimento sul fondo negoziale citato per la soddisfazione delle anzidette posizioni ovvero alla erogazione dei contributi previdenziali agli iscritti che - non prestando il consenso alla passaggio della loro posizione previdenziale nei Fondi negoziali anzidetti - eserciteranno il diritto di recesso;

il pagamento delle somme sub b) e c) è erogato esclusivamente al fine di consentire la gestione dell'Ente nel periodo transitorio di rimodulazione delle sue attività fino alla sua cessazione;

Roma Capitale provvederà a erogare immediatamente le somme sub b) e c) e il 24% delle somme sub a), rinviando l'erogazione del restante 76%, che sarà disposta in diverse tranches entro la cessazione delle attività e delle funzioni dell'Ente, successivamente alla verifica semestrale della riscossione dei crediti vantati da IPA nei confronti dei propri iscritti, a garanzia dell'incameramento degli stessi.

Rilevato che Roma Capitale non procede, pertanto, alla copertura del disavanzo patrimoniale che deriva dalla mala gestione dell'Istituto e, tenuto conto delle azioni già intraprese dalle gestioni commissariali dell'IPA a far data dal riscontro fornito dall'Amministrazione Capitolina con nota RA/2022/40292, alle richieste istruttorie avanzate dalla Corte dei conti - Sezione Regionale di controllo per il Lazio., trasmetterà gli atti alla Procura per l'accertamento di eventuali responsabilità degli Amministratori di IPA precedenti a tale data, previa costituzione in mora.

Viste

- la nota prot. RA/43489 dell'8 agosto 2024, con la quale il Direttore ad interim del Dipartimento Partecipate, il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e il Vice Capo di Gabinetto Vicario, al fine di avviare il percorso di dismissione delle funzioni e delle competenze di IPA come sopra descritto, chiedevano al Ragioniere Generale di accantonare sul bilancio comunale la complessiva somma di € 37.518.998,53;
- la Delibera di Giunta Capitolina n. 344 del 26 settembre 2024, avente ad oggetto "variazione d'urgenza di bilancio di previsione finanziario 2024/2026" con la quale è stato previsto apposito stanziamento delle risorse finanziarie ammontanti a complessivi € 37.518.998,53, a seguito di richiesta con la nota prot. RA/43489 dell'8 agosto 2024, "anche in considerazione delle ragioni d'urgenza connesse gli indirizzi formulati dalla Corte dei conti nei recenti provvedimenti, relativi al perdurante stato di crisi dell'Ente. Per eventuali rischi insorgenti e derivanti dalla situazione economica contabile dell'Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (IPA)";
- la nota prot. RA/52415 del 2 ottobre 2024, con la quale, a seguito della suindicata Delibera di Giunta Capitolina, è stata richiesta al Commissario Straordinario di IPA del Rendiconto 2023, nonché dei bilanci 2021 e 2022;
- la documentazione contabile presentata dal Commissario di IPA con nota prot. 4335 del 14 novembre 2024:
 - a) Determina Commissariale n. 234-2024 - Approvazione Conto Consuntivo 2023 dal quale emerge un disavanzo di gestione 2023 e la relazione del Commissario straordinario al Rendiconto.
 - b) Determina Commissariale n. 235-2024- Approvazione Variazione Bilancio Previsionale 2024;
 - c) Relazione sullo Stato Patrimoniale conseguente alla variazione IPA 2024, prot. 4334 del 14 novembre 2024, corredata dal conto economico preventivo 2024 e dal Patrimonio netto previsionale;
 - d) I pareri dei Revisori dei Conti di IPA;

- la relazione congiunta predisposta dal Dipartimento Partecipate e Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, che si allega al presente provvedimento, prot. RL/4438 del 19 novembre 2024;

Dato atto della natura giuridica di IPA, che è stata ampiamente definita dalla Cassazione Sezioni riunite come soggetto pubblico di Roma Capitale senza personalità giuridica autonoma.

Dato atto che il mancato riconoscimento da parte di Roma Capitale della richiesta del Commissario straordinario di cui alla nota prot. n. 2796 del 26 giugno 2024, secondo le modalità e nei limiti sopra descritti, non consentirebbe la liquidazione delle spettanze dei dipendenti e la chiusura dell'Istituto, generando migliaia di pretese restitutorie e/o risarcitorie degli iscritti all'Amministrazione di Roma Capitale, anche solo a titolo di responsabilità solidale in ragione della particolare natura giuridica dell'Istituto, che moltiplicherebbero esponenzialmente gli importi come sopra quantificati anche per spese, interessi e rivalutazione.

Ritenuto che con riferimento al riconoscimento delle predette somme in favore dell'IPA, stante la sua assoluta atipicità giuridica, è ravvisabile, nel caso di specie, la procedura dell'art. 194 del TUEL, intesa come procedura di trasparenza e garanzia tramite la quale quantificare e stanziare, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina, le anzidette somme in bilancio nei limiti sopra espressi per le finalità di interesse pubblico - che IPA persegue secondo il proprio Statuto - allo scopo di procedere successivamente ad avviare la procedura di liquidazione per la cessazione dell'Istituto entro il 2027 e tutelare i propri dipendenti di Roma Capitale.

Valutato che

pur ritenendo di dover procedere alla dismissione delle competenze e delle funzioni dell'IPA entro i successivi 3 anni per le ragioni sopra richiamate, risulta comunque necessario completare le attività di recupero dei crediti vantati da IPA nei confronti degli iscritti per prestiti;

al fine di poter procedere alla soppressione dell'Istituto senza dover attendere i tempi stimati dal Commissario Straordinario (5-7 anni) per le attività di recupero, evitando altresì ulteriori costi per il mantenimento in vita dell'Istituto e aggravii di gestione anche per lo svolgimento della detta attività di recupero, si ritiene necessario istituire, all'atto della cessazione delle funzioni di IPA, un'apposita Struttura dedicata alla gestione del recupero dei crediti successivamente alla anzidetta dismissione, la quale sarà deputata alla verifica e riscossione dei crediti e al successivo trasferimento presso i Fondi negoziali di previdenza complementare di settore.

Dato atto che

a seguito dell'attuazione dei predetti interventi, e, in particolare di quelli relativi al pagamento da parte di Roma Capitale delle richieste di IPA, qualora all'atto della cessazione, esaurite tutte le preliminari attività legate alla dismissione delle sue funzioni, comprese quelle relative alla valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare di IPA, dovesse residuare un maggior credito in capo ad IPA, la stessa sarà tenuta a restituirlo a Roma Capitale;

dall'1 gennaio 2025, Roma Capitale e gli Enti convenzionati non verseranno alcuna quota di contributo di natura ordinaria o straordinaria a qualunque titolo, ad esclusione di quanto previsto al punto 11 del deliberato.

Atteso che

in data 19 novembre 2024, il Vice Capo di Gabinetto Vicario ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto."

Il Vice Capo di Gabinetto Vicario

F.to: N. De Bernardini;

in data 19 novembre 2024 il Dirigente della U.O. Controllo Analogo del Dipartimento Partecipate ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Il Direttore

F.to: M.T. Altorio;

in data 19 novembre 2024, il Direttore della Direzione Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa del Personale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Il Direttore

F.to: M.S. Marini;

in data 19 novembre 2024, il Capo di Gabinetto ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Capo di Gabinetto

F.to: A. Stancanelli;

in data 19 novembre 2024 il Direttore ad interim del Dipartimento Partecipate ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: P. Aielli;

in data 19 novembre 2024 il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: A. Ottavianelli;

in data 19 novembre 2024 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Preso atto dell’istruttoria e del procedimento effettuati dagli Uffici proponenti e, in particolare, di quanto previsto nei punti 2 e 5 del dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto per quanto attiene alla copertura finanziaria delle spese individuate per le annualità 2024 e 2026, il cui stanziamento risulta iscritto negli appositi capitoli del Bilancio di previsione 2024-2026”;

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Iacobucci;

in data 9 dicembre 2024, con prot. n. RQ/22896, l’Organismo di Revisione Economico Finanziaria ha espresso il parere, come da nota in atti.

L’O.R.E.F.

F.to: G. Caldarelli,
R. Duca,
G. Gismondi.

Dato atto che

la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica e la Commissione Capitolina Permanente I – Bilancio, nella seduta congiunta del 4 dicembre 2024, hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 51 del Regolamento del Consiglio Comunale, in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte della Segretaria Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Visti

l’art. 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. che stabilisce che i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza che devono informare l’azione amministrativa;

l’art. 194, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

l’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che i provvedimenti di ripiano dei debiti di cui all’art. 194 possono essere adottati con la periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dell’Ente locale;

l’art. 42, comma 1, del Regolamento di contabilità di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 83 del 2021, secondo cui “L’Assemblea Capitolina provvede, altresì, al riconoscimento dei debiti fuori bilancio anche nel corso dell’esercizio finanziario, ogni qualvolta ricorrano le fattispecie ed i presupposti di cui all’art. 194 del TUEL”;

l’art. 9, comma 1, della Legge 24 dicembre 1993 n. 537 e ss.mm.ii., secondo cui “È abrogata ogni disposizione che fa obbligo o consente alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonché gli Enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.”;

l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., e in particolare le lettere a) e g) in base alle quali il Consiglio Comunale ha competenza in materia di “a) statuti dell’Ente e delle Aziende speciali, Regolamenti salva l’ipotesi di cui all’art. 48, comma 3, criteri generali in materia di Ordinamento degli uffici e dei servizi” e “indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza”;

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm. ii.;

la Deliberazione n. 28/2023/GEST della Sezione Regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti;

la relazione di due diligence redatta dallo studio attuariale incaricato (prot. Corte dei conti n. 990 del 13 febbraio 2024) e il rapporto relativo al raccordo dei bilanci di IPA con la contabilità e gli schemi del D.Lgs. n. 118/2011, redatto dal medesimo studio in data 8 febbraio 2024;

la Deliberazione n. 82/2024/GEST della Sezione Regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti;

il CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2019-2021 e in particolare l’art. 82, il quale stabilisce che “1. Le Amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia; b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; 102 e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale; 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art. 79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa. Tra le risorse del Fondo sono prioritariamente utilizzate, anche in deroga a/limite di cui al precedente periodo, quelle di cui all’art. 67, comma 3, lett. b) del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018”;

la Deliberazione n. 178/2024/PAR della Sezione Regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti;

il vigente Statuto dell’Istituto di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti di Roma Capitale.

Per i motivi espressi in narrativa

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA

1. di prendere atto della deliberazione n. 82/2024/GEST della Sezione Regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti del 4 giugno 2024;
2. di prendere atto della seguente documentazione contabile presentata dal Commissario di IPA:

- a) rendiconto 2023 di IPA dal quale emerge un disavanzo di gestione e la relazione del Commissario Straordinario al Rendiconto 2023;
 - b) relazione del Commissario al bilancio previsionale assestato 2024;
 - c) “Relazione sullo Stato Patrimoniale conseguente alla variazione IPA 2024”, corredata dal conto economico preventivo 2024 e dal patrimonio netto previsionale, dal quale emerge il disavanzo patrimoniale, quale documento contabile iniziale per le azioni di cui al punto 3) del dispositivo;
 - d) i pareri dei revisori dei conti di IPA.
3. di dare indirizzo al Commissario di IPA di porre in essere ogni attività finalizzata ad avviare la procedura di liquidazione per la cessazione dell’Istituto entro il 2027;
 4. di approvare le modifiche statutarie di cui al documento Allegato sub A che prevedono, tra l’altro:
 - a) la rimodulazione delle attività istituzionali dell’IPA in ambito previdenziale, assistenziale e creditizio e dei servizi erogati dall’Istituto nei termini di seguito indicati:
 - In ambito previdenziale:
 - cessazione a far data dall’1 gennaio 2025 dell’attività previdenziale mediante la confluenza delle posizioni previdenziali degli iscritti nei Fondi negoziali di previdenza complementare denominati, rispettivamente, Perseo-Sirio per i dipendenti di Roma Capitale, e PreviAmbiente per i dipendenti di AMA e di Zetema, e/o altri Fondi pensionistici per altre categorie di soggetti convenzionati, consentendo il passaggio da un sistema misto retributivo-contributivo ad un sistema contributivo puro;
 - In ambito assistenziale:
 - separazione dell’area sanitaria da quella relativa ai servizi di welfare; eliminazione dalle attività dell’Istituto dell’assistenza sanitaria, sia nella forma di iniziative di integrazione o sostegno al reddito sia nella forma di accesso diretto alle prestazioni sanitarie fornite all’interno dei Centri medici che fanno capo a IPA; erogazione diretta dei servizi di welfare con copertura dei costi a carico degli enti datoriali che, nel caso di Roma Capitale, verrebbero coperti dai fondi previsti per la contrattazione collettiva decentrata destinati al Welfare aziendale e attraverso ampliamento delle polizze in essere, nei limiti delle risorse di cui ai corrispondenti stanziamenti del bilancio di Roma Capitale;
 - In ambito creditizio:
 - cessazione dell’attività di nuovo credito;
 - b) il trasferimento dell’ammontare dei crediti recuperati da IPA fino al momento della dismissione delle sue funzioni nei Fondi negoziali di previdenza complementare di settore;
 - c) la sostituzione del Consiglio di Amministrazione con un Amministratore Unico al fine di assicurare la gestione dell’Ente nella fase transitoria fino alla sua soppressione, assicurando l’attuazione degli indirizzi dettati con la presente deliberazione;
 - d) la previsione che, dall’1 gennaio 2025, Roma Capitale e gli Enti convenzionati non verseranno alcuna quota di contributo di natura ordinaria o straordinaria a qualunque titolo ad esclusione di quanto previsto al punto 11 del deliberato;

5. di riconoscere, secondo la procedura di trasparenza e garanzia di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, l'importo complessivo massimo di € 37.518.998,53, in favore di IPA, e così parametrato:
 - a) contributo ai sensi dell'art. 2 dello Statuto di IPA per il periodo dal 2011 al 2024, non erogato da Roma Capitale, a copertura del disavanzo patrimoniale nei limiti dell'importo complessivo massimo pari ad € 35.589.785,21, per le ragioni e con i vincoli di cui alle finalità di interesse pubblico sopra definite al fine di avviare la procedura di liquidazione per la cessazione dell'Istituto entro il 2027 secondo le prescrizioni della presente deliberazione;
 - b)) rimborso delle spese di manutenzione pari ad € 1.275.141,34;
 - c) rimborso spese per i servizi resi dal punto di primo intervento (PPI) pari a € 654.071,98.

A seguito di tale delibera cessano tutti gli obblighi statutari di contributo a carico di Roma capitale ed IPA non avrà più nulla a pretendere, a chiusura di ogni obbligazione a qualsiasi titolo nei confronti di Roma Capitale.

6. di disporre l'immediata trasmissione, da parte del Segretariato Generale, della presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289 del 2002 per le valutazioni di competenza;
7. di prevedere l'immediata erogazione delle somme sub b) e c) e il 24% delle somme sub a), rinviando l'erogazione del restante 76%, che sarà disposta in diverse tranches entro la cessazione delle attività e delle funzioni dell'Ente, successivamente alla verifica semestrale della riscossione dei crediti vantati da IPA nei confronti dei propri iscritti, a garanzia dell'incameramento degli stessi. Si dà mandato alla Struttura competente, al momento della concessione del contributo, di verificare il rispetto delle prescrizioni del presente deliberato attraverso idonea rendicontazione.
8. di esprimere i seguenti indirizzi da osservare da parte dell'Istituto di Previdenza e Assistenza di Roma Capitale:
 - a) al fine di garantire la tutela e la soddisfazione delle posizioni previdenziali degli iscritti, in ragione della prevista cessazione dell'attività previdenziale, di trasferire progressivamente le somme erogate da Roma Capitale nei Fondi negoziati di previdenza complementare di settore ovvero di provvedere alla erogazione dei contributi previdenziali agli iscritti che, non prestando il consenso al passaggio della loro posizione previdenziale nei Fondi negoziati anzidetti, eserciteranno il diritto di recesso;
 - b) di vincolare le somme ricevute a titolo di rimborso per spese di manutenzione e per servizi resi dal punto di primo intervento alla gestione dell'Ente nel periodo transitorio di rimodulazione delle sue attività fino alla sua cessazione;
 - c) di restituire a Roma Capitale il maggior credito che dovesse residuare in capo ad IPA all'atto della cessazione, esaurite tutte le preliminari attività legate alla dismissione delle sue funzioni, comprese quelle relative alla valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare di IPA;
9. di dare indirizzo al Sindaco e alla Giunta ad operare al fine di porre in essere tutti gli atti necessari per istituire, all'atto della cessazione delle funzioni di IPA, una Struttura organizzativa nel cui ambito destinare appositamente la gestione del recupero dei crediti successivamente alla anzidetta dismissione, la quale sarà diretta

alla verifica e riscossione dei crediti e al successivo trasferimento presso i Fondi negoziali di previdenza complementare di settore;

10. di dare indirizzo al Sindaco, a seguito delle predette modifiche statutarie di IPA e dell'attuazione degli interventi indicati, ad operare per l'adozione di tutti i necessari provvedimenti per la cessazione dell'IPA ai sensi dell'art. 2 del nuovo Statuto del predetto Istituto entro il 31 dicembre 2027 essendosi concluse le attività di cui all'oggetto sociale.
11. di dare mandato agli Uffici di conservare il mantenimento da parte di IPA dell'utilizzo delle sedi, delle infrastrutture di rete e del personale capitolino comandato in servizio presso l'Istituto fino alla sua cessazione.

La somma pari a complessivi € 37.518.998,53 grava il Bilancio di previsione 2024-2026 di Roma Capitale come segue:

Annualità	Capitolo/articolo	Importo (€)	Totale annualità (€)
2024	1400153/30469	10.500.000,00	10.500.000,00
2025	1400153/469	18.000.000,00	18.000.000,00
2026	1400153/469	9.018.998,53	9.018.998,53
Totale complessivo			37.518.998,53

(OMISSIS)

La Presidente invita quindi l'Assemblea a procedere alla votazione, con sistema elettronico, della sopra riportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione, la stessa Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 27 voti favorevoli e 2 contrari.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Battaglia, Biolghini, Bonessio, Caudo, Celli, Cicculi, Corbucci, Fermariello, Ferraro, Lancellotti, Luparelli, Marinone, Melito, Michetelli, Palmieri, Papatà, Parrucci, Petrolati, Stampete, Tempesta, Trabucco e Zannola.

Hanno espresso voto contrario i Consiglieri Politi e Santori.

La presente Deliberazione assume il n. 170.

Infine, l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, a seguito di successiva votazione effettuata con sistema elettronico, dichiara all'unanimità, con 26 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Baglio, Barbati, Battaglia, Biolghini, Bonessio, Caudo, Celli, Cicculi, Corbucci, Fermariello,

Ferraro, Lancellotti, Luparelli, Marinone, Melito, Michetelli, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Petrolati, Stampete, Tempesta, Trabucco e Zannola.

IL PRESIDENTE
S. CELLI – C. BARBATI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

LA VICE SEGRETARIA GENERALE
L. MASSIMIANI

RELAZIONE CONGIUNTA

DIPARTIMENTO PARTECIPATE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Indice

1. Funzioni dell'Istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (IPA)
2. Natura pubblicistica e strumentale dell'IPA - finalità funzionali all'interesse dell'Ente
3. Relazione della sezione regionale di controllo per il Lazio della corte dei Conti
4. Presa d'atto dei documenti contabili – conclusioni

1. Funzioni dell'Istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (IPA)

L'Istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (Ipa), istituito con deliberazione del Governatore di Roma n. 1784 del 20 maggio 1940, persegue lo scopo di attuare misure a carattere previdenziale, assistenziale e creditizio finalizzate a garantire il benessere dei propri iscritti (dipendenti di Roma Capitale e di altri enti convenzionati). L'Istituto è stato oggetto sin dal 2012 di diverse gestioni commissariali più volte prorogate. Il Sindaco ha provveduto con proprie Ordinanze alla nomina dei diversi Commissari Straordinari che si sono succeduti nelle rispettive gestioni commissariali dell'Istituto dal 2012.

Lo Statuto vigente dell'Istituto risulta approvato dal Sindaco *pro tempore* con nota prot. n. RA/8902 dell'8/02/2013.

L'Ipa si occupa di:

Previdenza: l'attività previdenziale concerne l'erogazione di contributi e indennità suppletive da corrispondere alla cessazione del rapporto di lavoro nelle forme previste dallo statuto e in base a regolamenti adottati dal Consiglio di amministrazione.

Assistenza: l'attività assistenziale prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni: sanitarie e sussidiarie.

Credito: nell'ambito dei servizi creditizi, l'Ipa concede prestiti fiduciari a tasso agevolato, inferiore a quello di mercato, e supporta richieste per l'ottenimento di prestiti bancari in convenzione,

anticipazioni di somme di denaro, buoni contanti e buoni assicurativi.

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto il **funzionamento** dell'istituto è assicurato:

- a. dai contributi degli iscritti o dei convenzionati nonché degli enti di appartenenza;
- b. dai proventi del credito;
- c. dalla concessione gratuita e dalla manutenzione, da parte del Comune, della sede dell'istituto, nonché dalla fornitura gratuita dell'illuminazione, del riscaldamento e dell'arredamento dei locali stessi;
- d. dalle entrate per interessi attivi maturati sulle somme depositate dall'Ipa presso istituti di credito o da altri investimenti sui titoli di Stato;
- e. da lasciti e donazioni.

L'ente si avvale dall'assistenza dell'Avvocatura municipale e delle altre strutture dell'amministrazione comunale.

Occorre inoltre sottolineare quanto previsto all'art. 6 del medesimo Statuto in cui è stabilito che: "L'Istituto ha durata illimitata, patrimonio ed amministrazione propri, distinti e separati dal patrimonio e dall'Amministrazione del Comune.

Il Sindaco esercita la vigilanza sull'attività dell'Istituto. Le deliberazioni di modifica allo Statuto dovranno riportare l'approvazione del Sindaco".

2. Natura pubblicistica e strumentale dell'IPA - finalità funzionali all'interesse dell'Ente

In argomento risulta indispensabile il riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione (Ss.Uu., n. 17748 del 24 maggio 2016) con la quale è stata sancita la giurisdizione della Corte dei Conti per le controversie relative, nel caso specifico, alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dei vertici dell'Istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti del Comune di Roma (Ipa). L'Ipa, infatti, deve essere configurata come un'amministrazione autonoma collegata a Roma Capitale e deputata alla tutela di un interesse pubblicistico, il cui patrimonio deve essere gestito, indipendentemente dalla sua provenienza, con criteri che debbono rispondere alla migliore assicurazione di questo interesse.

Il Supremo Consesso nell'operare una ricostruzione in ordine alla qualificazione dell'ente, osserva quanto segue:

"... Da queste previsioni emerge in primo luogo che la finalità per la quale l'Istituto venne costituito era dichiaratamente pubblicistica, perchè le attività che gli venivano affidate, aventi una platea di

destinatari limitata ai dipendenti del Governatorato (ed ai pensionati già iscritti per almeno tre anni ed a quelli delle Aziende e servizi speciali del Governatorato: articoli 34 e 35), evidenziavano che l'ente dovesse compierle in vista della garanzia ai dipendenti di migliori condizioni di tutela, ma in funzione di un migliore espletamento da parte loro dei loro compiti e, dunque, nel loro interesse. L'interesse soddisfatto era in via diretta un interesse del Governatorato, cioè del municipio capitolino, e solo mediatamente quello dei singoli beneficiari.

Ciò, pur emergendo, peraltro, dallo stesso oggettivo finalismo del compito assegnato all'istituto, era stato, del resto, esplicitato espressamente dal Governatore nella lettera B) della deliberazione istitutiva, laddove, sotto la rubrica "Scopo mediato", si indicava "l'assorbimento delle varie attività assistenziali attualmente coltivate dall'Amministrazione, per poterle sviluppare e completare a maggior beneficio dei dipendenti e delle varie famiglie, con immediato beneficio diretto anche per l'Amministrazione per maggiore attaccamento ai servizi e maggiore rendimento di lavoro che deve attendersi dal personale che si sente sorretto ed aiutato dall'operà vigile dell'Amministrazione...". **Non è discutibile che l'I.P.A. nacque per assicurare una finalità ritenuta funzionale all'interesse dell'amministrazione capitolina e, quindi, necessariamente di impronta pubblicistica".**

La Suprema Corte ritiene opportuno altresì rimarcare l'autonoma soggettività di diritto dell'Ipa (ferma restando l'assenza di personalità giuridica) e la capacità di azione nel mondo giuridico come centro di imputazione di interessi a sé stante.

A riguardo la medesima Corte osserva che: **"Tale soggettività era, tuttavia, proprio per lo scopo dichiaratamente posto a fondamento della creazione dell'istituto e che esso doveva perseguire, strumentale al municipio capitolino e, dunque, ad un ente pubblico. Strumentalità assicurata dalla previsione della "tutela" del Governatore e della soggezione delle modifiche statutarie all'autorizzazione del medesimo. Ancorchè fosse prevista la durata illimitata dell'istituto, non era, del resto, dubitabile che il Governatorato romano, così come aveva istituito l'I.P.A. con un atto amministrativo, ne avrebbe potuto decidere con altro atto di identico valore la soppressione".**

Inoltre la Suprema Corte evidenzia come la caratterizzazione in senso pubblicistico dell'Istituto emerga innanzitutto con riferimento agli scopi istituzionali: **"Infatti, gli scopi indicati nei tre settori della previdenza, assistenza e credito sono destinati sempre alla platea dei dipendenti e loro familiari (e dei dipendenti delle aziende e società), il che conferma che l'Istituto, sebbene fornisca prestazioni a persone fisiche, lo fa in quanto esse rivestono quella qualità e, quindi, perchè è interesse di Roma Capitale che le prestazioni siano erogate proprio in ragione di essa e come benefici che, dipendendo da quella qualità, sono funzionali a che quelle persone svolgano il loro rapporto lavorativo con maggior cura ed impegno, avendo la consapevolezza di potervi fare affidamento.**

Sotto tale profilo, l'interesse pubblicistico dell'attività dell'Istituto, cioè quello di assicurare un maggior benessere dei dipendenti e soggetti assimilati in funzione del miglior funzionamento dell'amministrazione capitolina, è rimasto immutato, nonostante l'ampliamento della stessa. Ed è per tale ragione che non si è in presenza di una finalità mutualistica e privatistica, in quanto il benessere dei dipendenti è un interesse riferibile anche all'amministrazione.

Il medesimo interesse è la ragione che giustifica l'assicurazione della provvista della sede, l'assunzione dei relativi costi di manutenzione, illuminazione, riscaldamento ed arredo, la concessione dell'avvalimento dell'avvocatura e delle strutture dell'amministrazione comunale.

Tutti elementi che evidenziano che il Comune di Roma è accollatario di oneri proprio in funzione del perseguimento, attraverso l'autonoma soggettività dell'I.P.A., del detto interesse pubblico.

Di nessun rilievo in senso contrario è la circostanza che l'iscrizione all'I.P.A. non sia obbligatoria, ma volontaria, giacchè essa è del tutto ininfluyente rispetto alla vocazione dell'Istituto alla tutela dell'indicato interesse pubblicistico”.

3. Relazione della sezione regionale di controllo per il Lazio della corte dei conti

La Sezione Regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti, nella deliberazione n. 82/2024/GEST, abbia rilevato che dallo studio attuariale incaricato emerge in estrema sintesi un quadro piuttosto critico, a conferma di quanto già indicato nella deliberazione della Sezione n. 28/2023/GEST. In particolare:

- gravi carenze strutturali, in termini di risorse umane. In proposito, le richieste delle gestioni commissariali al Comune di Roma Capitale, volte a ricevere supporto in avvalimento del personale, non avrebbero avuto seguito, con la conseguenza che si è provveduto a fare ricorso alla somministrazione di lavoro “con aggravio dei costi, ma soprattutto alimentando un rischio legale al contenzioso giuslavoristico, che peserà come un macigno negli anni a venire, sulle casse già depauperate dell'Ente”;

- gravi carenze dei sistemi informatici, che comportano, tra l'altro, l'impossibilità di ricostruire la contabilità dell'Istituto ante anno 2020 a causa della mancata manutenzione e dell'aggiornamento del programma contabile allora in uso (il sistema informativo è stato oggetto di ammodernamento nell'anno 2020 a seguito del passaggio al sistema SAP dal sistema IBM). Ne consegue la “totale inaffidabilità dei dati estratti ante 2020”. Peraltro, nella relazione si legge “nonostante il grosso investimento per l'infrastruttura informatica, è singolare che nessuno abbia evidenziato la natura pubblicistica dell'ente che non ha indetto la gara per dotarsi degli schemi contabili previsti dal d.lgs. n. 118/2011...”;

- *depauperamento del patrimonio dell'IPA (in buona parte, si legge, ascrivibile al mancato versamento dei contributi da parte di Roma Capitale dal 2011; da una prima stima di calcolo, effettuato dall'Ente, il credito maturato vs. Roma Capitale risulterebbe pari ad euro 32.032.306), che risulta essere negativo al 31 dicembre 2021 per euro 25.590.725 e al 31 dicembre 2022 per euro 25.050.139;*
- *mancata compilazione dei modelli dichiarativi di reddito per le annualità 2020, 2021 e 2022, a causa della mancata implementazione dei bilanci per quelle annualità;*
- *che il meccanismo di rivalutazione dei contributi degli iscritti previsto dall'art. 1 dello Statuto è altamente penalizzante per l'Ipa, così come quello di rilevazione contabile degli stessi nel passivo patrimoniale normato dall'art. 19 del Regolamento di contabilità, che oltretutto è probabilmente non conferente rispetto agli artt. da 2423 a 2427 c.c.*

Nella medesima deliberazione i magistrati contabili osservano altresì quanto segue: *“In merito alle evidenze poste dal bilancio tecnico attuariale, nella relazione si legge che in tutti gli scenari contributivi prospettici degli Enti considerati nel Bilancio tecnico e tenuto conto della situazione di bilancio al 31 dicembre 2022 e delle prospettive di sviluppo delle poste del ciclo attivo e del ciclo passivo sul periodo di 15 anni, le valutazioni eseguite confermano che l'attuale modello gestionale di Ipa risulta non sostenibile e destinato al default (ovvero distruzione completa del patrimonio disponibile) già a partire dal 7° anno di proiezione (anno 2029), nello scenario “in assenza di contribuzione da parte degli Enti”.*

La Corte rileva inoltre nella suddetta deliberazione n. 82/2024/GEST come in tale processo assumano particolare importanza *“le verifiche, ad oggi ancora in corso a livello tecnico, riguardanti il credito che Ipa ritiene di vantare nei confronti di Roma Capitale, per un ammontare di circa 33 milioni di euro. Sul punto, nel rinviare alle osservazioni già formulate dalla Sezione con la deliberazione n. 28/2023/GEST, si ritiene essenziale, e quindi non procrastinabile, la definizione delle partite dare/avere in oggetto”.*

4. Presa d'atto dei documenti contabili - conclusioni

In primo luogo, preme precisare che il Dipartimento Partecipate non ha mai esercitato alcun controllo analogo su IPA, stante l'autonomia di gestione che ha sempre avuto l'Istituto, riconosciuta anche dalla giurisprudenza sia ordinaria che contabile. L'art. 6 dello Statuto, prevede che l'Istituto ha durata illimitata, patrimonio ed amministrazione propri, distinti e separati dal patrimonio e dall'Amministrazione del Comune. Sempre lo Statuto, prevede, invece,

all'art.2 che il funzionamento dell'Istituto è assicurato dai contributi (...) nonché dei propri Enti di appartenenza riportati nell'art. 1, quindi del Comune di Roma.

E sul punto si richiama la Sezione Regionale per la Lombardia della Corte dei Conti, deliberazione n. 178/2024/PAR, laddove viene messo in rilievo come tali contributi si riferiscono ad iniziative di welfare a favore dei propri dipendenti e possono trovare collocazione anche come quota parte del fondo risorse decentrate. A collegamento della natura contributiva preme sottolineare, fin da ora l'esigenza che il contributo da erogare sia una prestazione VINCOLATA come beneficio funzionale al soddisfacimento dell'interesse collettivo dei dipendenti in quanto il loro benessere è un interesse riferibile anche all'amministrazione (cfr. Corte di Cassazione, S.U. sentenza 8 settembre 2016, n. 17748).

Pertanto, a fronte di quanto precisato, il Dipartimento Partecipate prende atto della seguente documentazione contabile trasmessa dal Commissario di Ipa con nota prot. n. 4335 del 14/11/2024

1. Determina Commissariale n. 234 del 14/11/2024 - Approvazione Conto Consuntivo 2023, con la quale
 - Viene approvato il Conto Consuntivo dell'esercizio 2023, articolato nei seguenti documenti, parti integranti del presente provvedimento: Relazione del Commissario Straordinario contenente, Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto finanziario (entrate e uscite) esercizio 2023 e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

2. Determina Commissariale n. 235 del 14/11/2024, Approvazione Variazione Bilancio Previsionale 2024 e Relazione sullo Stato Patrimoniale variazione IPA 2024 – Prot.4334 del 14/11/2024 con la quale:
 - vengono effettuate le necessarie variazioni al Bilancio di Previsione 2024, alla luce delle risultanze presenti ed approvate nel Rendiconto 2023;
 - viene inviata la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti nella quale i Revisori “fermo restando le criticità richiamate nel verbale 444 del 6/5/2024, non ravvedono motivi ostativi alla complessiva proposta di assestamento generale, subordinandola al completamento dell'iter di approvazione della delibera in assemblea capitolina e al conseguimento dell'effettivo versamento di £37,0 milioni, corrispondenti allo stanziamento previsto da Roma Capitale in favore di Ipa”.

A riguardo con delibera di Giunta capitolina n. 344 del 26.09.2024, Roma Capitale aveva stanziato l'importo complessivo massimo di €. 37.518.998,53 nei confronti dell'IPA, da riconoscere secondo la procedura di trasparenza e garanzia di cui all'art. 194 del Dlgs. n. 267/2000, in relazione all'esposizione debitoria maturata nel periodo 2011/2023 per contributi non versati e nel periodo 2017/2023 per spese di manutenzione e costi anticipati, cui si aggiunge una stima per l'anno 2024 di contributi e spese di manutenzione e costi anticipati, come da tabella sottostante:

Contributo Ente, comma a) dell'Art. 2 dello Statuto	€ 35.589.785,21
Rimborso delle spese di manutenzione sostenute da IPA, comma c) art. 2 dello Statuto;	€ 1.275.141,34
Rimborso delle spese sostenute per la gestione del Punto di Primo Soccorso sito presso il Campidoglio	€ 654.071,98
Totale somme a carico di Roma Capitale € 37.518.998,53	

Corre l'obbligo di sottolineare come l'erogazione del contributo sopra indicato debba essere vincolata al soddisfacimento dell'interesse pubblico connesso alla tutela delle posizioni previdenziali/assistenziali dei dipendenti e dei soggetti assimilati in funzione del miglior funzionamento dell'Amministrazione Capitolina e del raggiungimento delle finalità assegnate ad Ipa.


Alla luce di quanto esposto, si ritiene non ci siano motivi ostativi all'approvazione del documento oggetto di esame.

Il Direttore
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane
Angelo Ottavianelli



La Dirigente Uo Controllo Analogo

Dipartimento Partecipate
Maria Teresa Altieri



ROMA



ISTITUTO DI PREVIDENZA E
ASSISTENZA PER I DIPENDENTI
DI ROMA CAPITALE

STATUTO

Approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 170 del 12 dicembre 2024

Art. 1 - Costituzione e scopi dell'Istituto

L'Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti del Comune di Roma (*breviter*: IPA) è stato costituito con deliberazione del Governatore n. 1784 del 30 maggio 1940 con lo scopo di attuare i provvedimenti a carattere previdenziale, assistenziale e creditizio, in appresso indicati, nell'interesse dei dipendenti comunali iscritti e dei familiari a carico. Gli effetti dei provvedimenti di cui sopra erano estesi a favore dei dipendenti e familiari a carico dell'AMA S.p.A. e del Comune di Fiumicino in quanto già dipendenti del Comune di Roma. Analoga estensione poteva essere effettuata, con apposita convenzione, ai dipendenti e familiari a carico di Aziende e Società del Gruppo Comune di Roma, del Gruppo Comune di Fiumicino e del Gruppo AMA S.p.A. con capitale pubblico non inferiore ai 2/3, indicati come "convenzionati".

Art. 2 – Scopi e Finalità

A far data dall'1 gennaio 2025, IPA rimodulerà l'erogazione di tutte le prestazioni e servizi in ambito previdenziale, assistenziale e creditizio nei termini di seguito indicati:

- a) in ambito previdenziale: provvederà alla cessazione dell'attività previdenziale mediante la confluenza delle posizioni previdenziali degli iscritti nei Fondi negoziali di previdenza complementare denominati, rispettivamente, Perseo-Sirio per i dipendenti di Roma Capitale, e Previambiente per i dipendenti di AMA e di Zetema, e/o altri Fondi pensionistici per altre categorie di soggetti convenzionati, consentendo il passaggio da un sistema misto retributivo-contributivo ad un sistema contributivo puro, conformemente alla disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005;
- b) in ambito assistenziale: si provvederà alla separazione dell'area sanitaria da quella relativa ai servizi di welfare. In particolare, perverrà alla progressiva eliminazione delle attività dell'Istituto dell'assistenza sanitaria, sia nella forma di iniziative di integrazione o sostegno al reddito sia nella forma di accesso diretto alle prestazioni sanitarie fornite all'interno dei Centri medici che fanno capo a IPA. Si perverrà inoltre alla erogazione diretta dei servizi di welfare, con copertura dei costi a carico degli enti datoriali i quali, nel caso di Roma Capitale, saranno coperti dai fondi previsti per la contrattazione collettiva decentrata destinati al welfare aziendale nonché attraverso l'ampliamento delle polizze in essere;
- c) in ambito creditizio: cessazione dell'attività di nuovo credito.

Al fine del raggiungimento di tali scopi ed obiettivi, l'IPA dovrà attenersi ai seguenti indirizzi:

- a) trasferire progressivamente le somme erogate da Roma Capitale nella misura massima del contributo previsto ai sensi dell'art. 2 dello Statuto di IPA per il periodo dal 2011 al 2024 e a copertura massima del disavanzo patrimoniale, nei Fondi negoziali di previdenza complementare di settore ovvero di provvedere alla erogazione dei contributi previdenziali agli iscritti che – non prestando il consenso alla passaggio della loro posizione previdenziale nei Fondi negoziali anzidetti, eserciteranno il diritto di recesso al precipuo fine di garantire la tutela e la soddisfazione delle posizioni previdenziali degli iscritti, in ragione della prevista cessazione dell'attività previdenziale;
- b) di vincolare le somme ricevute a titolo di rimborso per spese di manutenzione e per servizi resi dal punto di primo intervento alla gestione dell'ente nel periodo transitorio e di rimodulazione delle sue attività fino alla sua cessazione;
- c) di restituire a Roma Capitale il maggior credito che dovesse risultare in capo ad IPA all'esito della sua cessazione una volta che saranno esaurite tutte le attività di dismissione delle sue funzioni, comprese quelle relative alla valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare di IPA.

Art. 3 – Mezzi per l'attività dell'Istituto

Il funzionamento dell'Istituto è assicurato secondo le modalità specificate all'art. 5:

- a) dai proventi residui del credito;
- b) dalla somministrazione gratuita e dalla manutenzione, da parte di Roma Capitale, dei locali costituenti la sede dell'Istituto, nonché dalla fornitura gratuita, da parte di Roma Capitale medesima, dell'illuminazione, del riscaldamento, dell'arredamento dei locali stessi, della fornitura e gestione dei sistemi informativi e telematici, della gestione delle politiche di cybersecurity e della fornitura dei correlati servizi;
- c) dal personale di Roma Capitale messo a disposizione dalla stessa Amministrazione;
- d) dalle entrate per interessi attivi maturati sulle somme depositate dall'I.P.A. presso Istituti di Credito, oppure provenienti da altri investimenti sui titoli di stato;
- e) da eventuali lasciti e donazioni.

L'Istituto potrà avvalersi dell'assistenza dell'Avvocatura Capitolina, dei servizi legali in essere presso gli altri Enti convenzionati, nonché delle altre strutture dell'Amministrazione-Capitolina.

Art. 4 - Iscritti e convenzionati all'IPA

A far data dall'approvazione del presente Statuto non saranno accolte altre richieste di iscrizione e/o di convenzione a IPA.

Il godimento delle provvidenze previste a favore degli iscritti e/o convenzionati, sulla base dei precedenti Statuti ovvero del presente Statuto, resta subordinato al pagamento dei contributi a norma del successivo art. 5.

Gli iscritti in attività di servizio che non abbiano aderito alla previdenza complementare di cui all'art. 2, lettera a), del presente Statuto, potranno, in ogni momento, recedere dalla iscrizione all'Istituto con diritto alla restituzione dei soli contributi previdenziali effettivamente versati, al netto dei crediti eventualmente vantati dall'Istituto.

Gli iscritti pensionati non hanno diritto alla restituzione dei contributi assistenziali versati relativi all'anno 2024.

Art. 5 - Contributi degli iscritti e dei convenzionati

Gli iscritti e i convenzionati sono assoggettati, dal 1 gennaio 2025, alla ritenuta previdenziale, fino alla scelta volontaria di cancellazione o di trasferimento presso i Fondi negoziali di previdenza complementare di settore, applicata sullo stipendio lordo pensionabile, esclusa la quota di famiglia, la XIIIa mensilità, l'indennità integrativa speciale oppure indennità equipollente, lo straordinario e le indennità aggiuntive, che sarà quantificata dall'Amministratore unico con specifica determina;

Per il personale in attività di servizio, la suddetta ritenuta sarà operata dai competenti uffici dell'Ente di appartenenza, sui ruoli mensili degli stipendi e accreditate all'Istituto;

La ritenuta previdenziale a carico del personale in attività di servizio, sarà accantonata e servirà a corrispondere agli aventi diritto, all'atto della cessazione del loro rapporto di lavoro o, in caso di morte, ai legittimi eredi, la somma di denaro di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

Dal 1° gennaio 2025, Roma Capitale e gli Enti convenzionati non verseranno alcuna quota di contributo di natura ordinaria o straordinaria a qualunque titolo.

Art. 6 - Diritto alle prestazioni

L'iscritto e il convenzionato hanno diritto di usufruire dei servizi di previdenza nei limiti e nelle forme previste dal presente Statuto.

L'iscritto e il convenzionato che perdono per qualsiasi causa lo "status" di lavoratore dipendente decadono dal diritto alle prestazioni dell'IPA.

L'Amministratore unico può deliberare la sospensione temporanea dal godimento di tutte o di alcune delle provvidenze previste dal presente Statuto per l'iscritto o per il convenzionato:

- a) che abbia costretto l'Istituto ad atti esecutivi per ottenere l'adempimento di qualsiasi obbligazione da lui contratta verso l'Istituto medesimo;
- b) che sia stato sospeso dalle funzioni di dipendente per effetto di procedimento penale o disciplinare;
- c) che abbia simulato fatti o circostanze per avvantaggiarsi indebitamente delle prestazioni dell'Istituto. La sospensione di cui alla lettera a) cesserà dopo tre mesi che l'iscritto o il convenzionato abbia adempiuto ai suoi obblighi, ovvero che gli atti coattivi siano stati eseguiti fino all'effettivo recupero di tutto il credito dell'Istituto.

La sospensione di cui alla lettera b) cesserà appena il provvedimento che vi ha dato luogo sia stato favorevolmente risolto o il periodo di sospensione dalle funzioni sia decorso.

Art. 7 - Durata ed autonomia dell'Istituto

La durata dell'Istituto è fissata fino al compimento delle attività indicate all'art. 2 del presente Statuto e comunque non oltre il 31 dicembre 2027, salvo proroghe rese necessarie per il completamento dell'attività di trasferimento dei rapporti relativi alla previdenza complementare.

L'Istituto ha patrimonio ed amministrazione propri, distinti e separati da quelli di Roma Capitale.

Roma Capitale esercita la vigilanza sul funzionamento dell'Istituto.

Le modifiche al presente Statuto dovranno essere approvate da Roma Capitale con Deliberazione dell'Assemblea capitolina.

Art. 8 - Organi dell'Istituto

Sono organi dell'Istituto:

- a) L'amministratore unico;
- b) il Collegio dei Revisori dei conti;
- c) il Direttore.

Art. - 9 Amministratore unico - durata della carica

L'Istituto è amministrato da un Amministratore unico nominato dal Sindaco. Egli rimarrà in carica per un triennio e potrà essere rinnovato per uguale periodo.

Art. 10 - Attribuzioni dell'Amministratore unico

L'Amministratore unico ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Istituto e la sua rappresentanza legale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono sue attribuzioni:

- a) l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2, comma 1, del presente Statuto, attendendosi agli indirizzi di cui al comma 2 del medesimo art. 2;

- b) la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi, dei rendiconti e dell'assestamento del bilancio;
- c) l'adozione di provvedimenti riguardanti le operazioni attive e passive e la determinazione dei saggi d'interesse;
- d) la vigilanza sul funzionamento degli Uffici, ivi compresi i collaboratori, e più in generale sull'attività dell'Istituto;
- e) la predisposizione di eventuali modificazioni dello Statuto, da sottoporsi all'approvazione di Roma Capitale;
- f) l'adozione di regolamenti interni;
- g) la nomina, la sospensione, la revoca e la retribuzione del personale addetto all'Istituto, che sono disciplinate da apposito regolamento interno;
- h) la proposta di nomina del Direttore dell'Istituto, le cui attribuzioni e trattamento economico sono disciplinate dal regolamento interno;
- i) l'autorizzazione a stare in giudizio — sia come attore che come convenuto — previo parere dell'Avvocatura di Roma Capitale, insieme alla eventuale assistenza gratuita dell'Istituto, in tutte le varie fasi del giudizio;
- j) la sospensione temporanea degli iscritti di cui al precedente art. 6.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri, iscritti al Registro dei Revisori Legali, nominati dal Sindaco che indicherà quali tra loro assumerà le funzioni di Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio rispetto a quello di nomina.

Le funzioni dei Revisori dei Conti, per quanto si riferisce alle facoltà e agli obblighi degli stessi, sono quelle previste dal Codice Civile per quanto compatibili con le norme del presente Statuto. Al Collegio è inoltre attribuito anche il controllo contabile.

Art. 12 - Direttore dell'Istituto

Il Direttore dell'Istituto è nominato dal Sindaco e dovrà essere scelto tra persone dotate dei requisiti di onorabilità, competenza e professionalità. Egli è preposto alla direzione dell'Istituto, attende alla gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Istituto stesso, firma i mandati di pagamento congiuntamente all'Amministratore unico. Il compenso del Direttore dell'Istituto è determinato dall'Amministratore unico, nei limiti dei compensi previsti per i profili dirigenziali.

Per ragioni di economicità, il Sindaco potrà conferire all'Amministratore unico, anche solo per un periodo determinato, le funzioni del Direttore.

Art. 13 - Compensi degli Organi

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed ai Revisori dei Conti spetta un compenso comprensivo degli interventi alle sedute e di qualsivoglia attività espletata nell'interesse dell'Istituto. Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti non può essere attribuito un compenso superiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni. All'Amministratore unico può essere erogato un compenso nei limiti delle vigenti disposizioni normative.

Art.14 - Bilancio di esercizio annuale, bilancio preventivo e rendiconto

La redazione dei documenti contabili, dei bilanci, dei rendiconti, ed in generale di tutti i documenti aventi rilevanza contabile dovranno essere redatti nel rispetto della disciplina vigente ed in particolare delle norme contenute nel TUEL e di quelle dettate con il d. lgs n. 118 del 2011 e s.m.i.

Art. 15 - Servizio di cassa

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato a primarie Aziende di Credito previa stipula di apposita convenzione.

Articolo 16 - Pubblicazione sul sito web

Tutte le determinazioni assunte dall' Amministratore unico sono pubblicate sul sito web dell'Istituto entro 15 (quindici) giorni dalla loro adozione. Sono altresì pubblicati, su apposita sezione del sito web, tutti gli incarichi di studio, consulenza e ricerca con la indicazione del soggetto incaricato, dell'oggetto del conferimento, dell'importo lordo previsto e della durata. La pubblicazione avviene entro 10 (dieci) giorni dal conferimento.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 19 dicembre 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 2 gennaio 2025.

Li, 19 dicembre 2024

SEGRETARIATO GENERALE
LA VICE SEGRETARIA GENERALE
F.to: L. Massimiani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 29 dicembre 2024.

Li, 2 gennaio 2025

SEGRETARIATO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
F.to: G. Viggiano